

# IL NUOVO RUOLO DEI DIRETTORI SANITARI NELLA SANITÀ CHE CAMBIA COMPETENZE, RUOLO, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ ASSEMBLEA NAZIONALE

## ASPETTI NORMATIVI

*Dott. Riccardo Luzi*

*Direttore Sanitario INRCA - IRCCS*

## **Direttore Sanitario: I nostri punti di partenza. Riferimenti normativi storici**

**Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1631** “*Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali*”:

**Articolo 22** “*Il direttore sanitario cura il buon governo dell’ospedale, nei riguardi igienico-sanitari*”;

**DPR 27 marzo 1969, n. 128** “*Ordinamento interno dei servizi ospedalieri*”:

Articolo 5, “*il direttore sanitario dirige l’ospedale* cui è preposto, ai *fini igienico-sanitari*, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario”.

**Legge n. 833 del 23 dicembre 1978** “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” di fatto non fa menzione della figura e del ruolo del Direttore Sanitario, ma rinvia a Decreto attuativo.

**DPR 20 dicembre 1979 n. 761** (Decreto delegato della 833/1978): “*Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali*”

art.8: nuova figura del *Coordinatore Sanitario* “*Il coordinamento dell’ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina.....deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni ...*”

## Direttore Sanitario: riferimenti normativi

**Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502** “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,

### Articolo 3

Commi 1-quater e 1-quinquies “....il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario....”, che partecipano alla direzione dell'azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.

Comma 7 “Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza”.

Si amplia il ruolo storico del Direttore Sanitario, storicamente responsabile di competenze igieniche ed organizzative, alla nuova funzione di componente della **Direzione strategica** dell’Azienda.

# AMBITO DIREZIONE STRATEGICA

Direttore Sanitario ruolo chiave nell'ambito delle seguenti funzioni:

- Definizione **Mission** e **Vision** aziendali
- **Pianificazione Strategica**
- Definizione, Verifica e Monitoraggio **obiettivi**
- **Organizzazione e Controllo**
- Promozione **Governo Clinico** e **Qualità** delle cure
- Gestione **rischio** e Promozione della **sicurezza delle cure**
- Supervisione e **Coordinamento attività Dipartimentali**

- Gestione e Coordinamento delle Attività Sanitarie
- Formazione e Aggiornamento del Personale Sanitario
- Gestione della Documentazione Clinica e Privacy
- Attuazione delle Politiche Sanitarie Regionali e Nazionali
- Gestione delle Emergenze Sanitarie
- Appropriatezza delle Prestazioni

**DPR 10 dicembre 1997, n. 484** “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”

Art. 1 Requisiti per l'accesso all'incarico di Direttore Sanitario Aziendale

1. *L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.*

# ULTIMA (in ordine di tempo) ANNOTAZIONE NORMATIVA

Legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 15 (modifica articolo 3 del D.LGS 502/92)

*“ ... nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge”.*